



SANZIONI PER TICKET SCADUTO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO: OTTUSITA' E PROTERVIA DEI COMUNI O SEMPLICE RISPETTO DELLE NORME?

La questione è a tutti nota ed è saltata alle cronache nazionali negli ultimi giorni.

Essa è relativa al fatto se considerare violazione a norme del C.d.S. o semplice inadempimento contrattuale da perseguire in altre sedi il comportamento di chi, effettuato il pagamento ed esposto il ticket, prolunghi la sosta oltre l'orario di scadenza dello stesso.

La situazione è tale da avere determinato ormai una sorta di scontro istituzionale e soprattutto c'è il rischio di veicolare il messaggio che i comuni che adottano provvedimenti sanzionatori siano contro legge e mantengano tale decisione per meri interessi di "cassa" con sostanzialmente un atteggiamento di "persecuzione" nei confronti dei cittadini.

Ci si permette di dissentire da tali ultime considerazioni ritenendo che le cose stiano in modo diverso, vi è la necessità di chiarezza e di inquadrare correttamente il caso a livello normativo ad onore della verità normativa e giuridica.

Si premette che viene ritenuto ormai pacifico che costituisce violazione la effettuazione della sosta senza procedere al previsto pagamento (art. 7/14 C.d.S.) o omettendo di esporre il ticket che dimostra l'avvenuto pagamento (art. 157/6 C.d.S.).

La questione di cui ci si occupa ha avuto il suo culmine finale, come detto, con la risposta ad interrogazione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi.

La risposta del Ministro fa seguito ad una serie di pareri, tutti dello stesso tenore, emessi nel tempo dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, si vedano a titolo esemplificativo i seguenti:

- **parere n° 25783 del 22/03/10,**
- **parere n° 3615 del 05/07/11,**
- **parere n° 2089 del 20/04/12,**
- **parere n° 3699 del 25/06/12,**
- **parere n° 370 del 15/01/13.**

L'art. 7 C.d.S. si intitola "**Regolamentazione** della circolazione nei centri abitati" e al comma 1 nel momento in cui si elencano i possibili casi di questa regolamentazione si prevede anche la possibilità di subordinare la sosta al pagamento di una somma di denaro, quindi si prevede la eventualità di introdurre uno specifico obbligo e ai commi 14 e 15 si indica l'apparato sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi imposti ai sensi del comma 1.

Nei pareri ministeriali però si afferma, a commento dell'art. 7/15 C.d.S., senza fornire **alcuna argomentazione logico/giuridica** che:

- per "**regolamentazione**" si intende solo la limitazione della sosta a certe categorie di veicoli ,



- nel concetto di “**limitazione**” rientra la disciplina della sosta **esclusivamente** in termini temporali.

A tale interpretazione ministeriale riduttiva cozza la chiara intitolazione della rubrica dell'art. 7 C.d.S. “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” e il criterio ermeneutico che guida ogni interpretazione delle disposizioni normative, il quale deve essere principalmente quello letterale, senza tacere del principio giuridico contenuto nel brocardo latino “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”.

Di fatto il Ministero intenderebbe limitare la efficacia della disposizione normativa quando la stessa norma non pone tali limitazioni (!!).

A livello giurisprudenziale si veda per tutti **Cons. Stato, sez. V, 15.5.2013, n. 2629**, il quale afferma che **“il tenore letterale delle disposizioni rappresenta il primo fondamentale canone interpretativo di ogni norma”**

La adozione di atti ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 1 lett. f) è attività di regolamentazione della circolazione e come tale se questa prevede obblighi in materia di sosta tale è sosta **regolamentata** e la violazione di questi costituisce violazione all'art. 7/14 o 15 c.d.s.

E' apodittico quindi che subordinare al pagamento di una somma di denaro il parcheggio o la sosta dei veicoli è procedere alla regolamentazione della sosta, la sua previsione introduce un obbligo, l'obbligo di pagare una somma di denaro e se si contravviene a tale obbligo si viola l'art. 7/14 o 15 C.d.S..

Tali argomentazioni sono state confermate nella nota Anci del 21/03/14 di replica alla risposta ad interrogazione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi (v. allegato 3).

A livello giurisprudenziale della questione si sono occupate:

- la **Corte di Cassazione**, la quale in diverse sentenze ha confermato che il comportamento in discussione costituisce violazione alle norme del C.d.S. ed ha affermato la legittimità dei provvedimenti sanzionatori opposti, si vedano:

- **Cass. , II, 05/11/09 n° 23543,**
- **Cass., II, 04/10/11 n° 20308,**

tra l'altro dichiarando chiaramente che subordinare la sosta al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 7/1 lett. f) C.d.S. costituisce attività di “regolamentazione”.

- la **Corte dei Conti Lazio 19/09/12 n° 888** ha affermato che gli ausiliari che controllano le arre di sosta e parcheggio a pagamento non possono sanzionare solo i trasgressori totali invitando quelli con tagliando scaduto a regolarizzare il pagamento senza incorrere in sanzioni. E' stata evidenziata l'irregolarità dell'attività di accertamento delle



infrazioni. In particolare la pubblica accusa ha censurato il comportamento degli ausiliari che elevavano sanzioni stradali solo in caso di mancata esposizione del tagliando limitandosi a invitare a regolarizzare il pagamento entro 24 ore gli automobilisti muniti di ticket scaduto. Il collegio ha accolto le doglianze della procura condannando la società concessionaria per danno erariale. In pratica **dal tenore dell'art. 7 del codice stradale "non è dato evincere la possibilità di una distinzione e/o una diversa graduazione delle violazioni (di ticket scaduto e di completa assenza di ticket) che consenta, ai fini sanzionatori di cui trattasi, la preventiva regolarizzazione nell'un caso e l'accertamento immediato della violazione nell'altro". In buona sostanza rinunciare al potere-dovere sanzionatorio comporta una evidente responsabilità contabile che a parere della corte dei conti determina l'obbligo di risarcimento a favore delle casse comunali delle sanzioni non riscosse.**

Ancora, l'art. 17/132 L. 127/97 prevede che il recupero della evasione tariffaria non è alternativo al procedimento sanzionatorio, bensì cumulativo a quest'ultimo (si vedano **Cass. 26/06/06 N° 14736; Cass. 02/09/08 n° 22036; Cass. 09/01/12 n° 30**).

Infine, **non** risulta che la "**limitazione**" della sosta, come afferma il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha a che fare **esclusivamente** con una sua disciplina in termini temporali, il concetto normativo di limitazione è ben più ampio di quello rappresentato dal Ministero.

A tal fine si veda l'art. 83/6 Reg. Esec. C.d.S. laddove si prevede il modello II.4 di segnale stradale, il quale "...indica **ECCEZIONI O LIMITAZIONI**, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne **limita la validità**. Quando la **prescrizione è limitata** ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco".

Si ritiene pertanto che **anche** subordinare al pagamento di una somma di denaro il parcheggio o la sosta dei veicoli è procedere alla **limitazione** della sosta, difatti essa è consentita e legittima per il periodo temporale per cui si è effettuato il pagamento, fuori da quel limite temporale la sosta diviene irregolare, illegittima e sanzionabile (v. **Cass., II, 05/11/09 n° 23543**).

Comunque anche se non si volesse ritenere la previsione dell'obbligo del pagamento come introduzione di una limitazione, sicuramente essa costituisce, come già sopra esplicito, atto di regolamentazione.

A sommo avviso dello scrivente e sulla base di quanto esposto ed illustrato si ritiene quindi che la adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di sosta oltre l'orario di scadenza del ticket sia legittima e doverosa.



Giovanni Paris